



AMA
ROZZANO

Azienda
Multiservizi
Ambientali S.p.A.

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI
LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA**
Approvato dal C.d.A. del 26 febbraio 2014

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 - Modalità di acquisizione in economia	3
Art. 3 - Responsabili del servizio e del procedimento.....	3
Art. 4 - Realizzazione di lavori in economia: tipologia e limiti di spesa.....	3
Art. 5 - Designazione delle spese per lavori che possono eseguirsi in economia.....	4
Art. 6 - Acquisizione di beni e servizi in economia: designazione e limite di spesa	5
Art. 7 - Modalità affidamento dei contratti in economia mediante cottimo fiduciario ...	8
Art. 8 - Modalità di esecuzione delle spese in amministrazione diretta	10
Art. 9 - Modalità di esecuzione delle spese con il sistema misto	10
Art. 10 - Procedura per l'acquisizione di servizi tecnici attinenti l'ingegneria in economia	10
Art. 11 - Contabilizzazione dei lavori, servizi e forniture in economia.....	11
Art. 12 - Casi di urgenza e di somma urgenza.....	12
Art. 13 - Contratti di cottimo	12
Art. 14 - Contenuti del contratto	13
Art. 15 - Garanzie.....	13
Art. 16 - Subappalto.....	14
Art. 17 - Variazioni per maggiori spese in economia	14
Art. 18 - Penali.....	14
Art. 19 - Normativa antimafia e D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità contributiva).....	15
Art. 20 - Piani di sicurezza.....	15
Art. 21 - Commissione di gara	16
Art. 22 - Rinvio	16
Art. 23 - Entrata in vigore, abrogazioni, pubblicità.....	16

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i limiti, le modalità e le procedure per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori in attuazione dell'art. 125 del D. Lgs 12.04.2006, n.163 e s.m.i. (di seguito denominato codice dei contratti pubblici) e del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, (di seguito denominato regolamento di esecuzione del codice) e di tutte le altre disposizioni vigenti contenute in leggi statali e regionali.
2. Nei casi di seguito indicati in cui gli importi limite per il ricorso all'affidamento in economia di lavori, forniture e servizi siano inferiori a quelli indicati dai dispositivi di legge, valgono i limiti indicati nel presente Regolamento.

Art. 2 - Modalità di acquisizione in economia

1. L'acquisizione in economia può avvenire:
 - a. mediante AMMINISTRAZIONE DIRETTA: sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori e servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. I lavori in amministrazione diretta non possono superare la soglia di € 50.000, ai sensi dell'art. 125, comma 5 del codice dei contratti pubblici;
 - b. mediante COTTIMO FIDUCIARIO: sono eseguiti in cottimo fiduciario i lavori, i servizi e le forniture per le quali si rende necessario o opportuno, l'affidamento a terzi, ovvero a ditte esecutrici o prestatrici di servizi o forniture;
 - c. con sistema MISTO ossia parte in amministrazione diretta e parte per cottimo fiduciario.
2. Ogni acquisizione in economia è effettuata, nell'ambito delle proprie competenze, dal dirigente interessato o dal responsabile di settore/servizio da esso individuato, a norma dell'art 3 del presente Regolamento.
3. E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di farli rientrare nei limiti di importo previsti negli articoli successivi o nelle presenti modalità di realizzazione in economia, a norma dell'art. 29, comma 4) del codice dei contratti.
4. L'affidatario degli interventi deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e di ordine generale, di cui all'art. 38 e 39 del codice dei contratti e degli ulteriori requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta dal codice dei contratti pubblici, per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie.
5. Ai rapporti instaurati in forza del presente regolamento si applicano le disposizioni in materia di antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, al D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, DPR 3 giugno 1998, n. 252 e successive integrazioni e modificazioni.
6. Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre I.V.A. esclusa.

Art. 3 – Responsabili del servizio e del procedimento

1. L'esecuzione di interventi in economia viene avviata e disposta, nell'ambito delle proprie competenze, dal dirigente interessato che può affidarla al responsabile di settore o di servizio dallo stesso nominato.
2. Il responsabile di cui al comma 1 predispone tutti gli atti connessi all'affidamento e sottopone alla firma del legale rappresentante della società, ovvero del procuratore speciale in possesso dei necessari poteri, la determina di affidamento diretto ovvero la determina a contrarre per l'opportuna autorizzazione, nel rispetto dei successivi articoli.

Art. 4 - Realizzazione di lavori in economia: tipologia e limiti di spesa

1. I lavori in economia sono ammessi nel limite dei suddetti importi:
 - a. fino a € 200.000 per affidamento di lavori tramite cottimo fiduciario (art. 125, comma 5) del codice dei contratti pubblici);
 - b. fino a € 50.000 per realizzazione di lavori in amministrazione diretta (art. 125, comma 5 del codice dei contratti pubblici);
 - c. fino a € 40.000 per affidamento diretto dei lavori (art. 125, comma 8, ultimo periodo del codice dei contratti pubblici).

2. I suddetti importi, da intendersi adeguati automaticamente alle nuove soglie che la normativa dovesse prevedere, non possono essere superati con perizie suppletive o di variante, o altre modalità di estensione dell'importo originario contrattuale.

Art. 5 - Designazione delle spese per lavori che possono eseguirsi in economia

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 6, del codice dei contratti pubblici, possono effettuarsi in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e della legge, le spese relative ai seguenti lavori di importo inferiore a € 200.000,00:
 - a. manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile renderle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121 e 122 del codice dei contratti pubblici;
 - b. manutenzione di opere o di impianti;
 - c. interventi non programmabili in termini di sicurezza;
 - d. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e. lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'esecutore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
2. In rapporto alle specifiche competenze, esigenze ed organizzazione interna della Stazione Appaltante, ricadono nell'elencazione, esemplificativa e non esaustiva, le seguenti fattispecie:
 - a. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di beni mobili e immobili della società, con relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze;
 - b. l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria, adattamento e riparazione di locali con relativi impianti fissi, infissi e manufatti presi in affitto dalla società, nei casi in cui, per legge e/o per contratto, le spese siano a carico del locatario;
 - c. l'esecuzione di lavori pubblici necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili di qualsiasi natura e destinazione, impianti, infissi, accessori e pertinenze compresi, appartenenti al patrimonio degli enti pubblici e privati che affidano la gestione dei servizi, per la loro manutenzione, alla società;
 - d. strade e piazze – parchi pubblici e giardini – acquedotti – reti fognarie e relativi impianti di sollevamento e depurazione – impianti di illuminazione – impianti per la distribuzione del gas – impianti sportivi e per il tempo libero – impianti termici, idrico sanitari, di condizionamento ed elettrici – ed in genere tutte le opere, i manufatti e gli impianti di ogni genere di proprietà della società o degli enti pubblici e privati che affidano la gestione dei servizi, per la loro manutenzione, alla società;
 - e. prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati;
 - f. esecuzione dei lavori non compresi nelle precedenti lettere derivanti da provvedimenti di somma urgenza, come puntellamenti, concatenamenti, demolizioni di fabbricati o manufatti pericolanti con lo sgombero dei relativi materiali ecc. ed in genere interventi non programmabili in materia di sicurezza, quando non sia possibile realizzarli nel rispetto delle procedure ordinarie, con le forme previste dagli artt. 175 e 176 del D.P.R. n. 207/2010;
 - g. lavori che debbono essere eseguiti d'ufficio nei casi di risoluzione del contratto di appalto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità di completarne l'esecuzione, ai sensi dell'art. 125, comma 6, lettera f) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 - h. lavori che si rendono necessari per la compilazione dei progetti ai sensi dell'art. 125, comma 6, lettera e) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 - i. la provvista dei materiali occorrenti per l'esecuzione e la realizzazione delle opere di cui alle lettere precedenti.

3. Per l'acquisizione di lavori in economia di importo inferiore a €. 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto, adeguatamente motivato e previo verifica di mercato a norma dell'art. 7 del presente regolamento.
4. È altresì facoltà della società di effettuare spese in economia per l'esecuzione dei lavori, non espressamente previsti nei precedenti comma 1) e 2), purché si dimostri la coerenza, convenienza, conformità alle disposizioni normative vigenti e se ne autorizzi preventivamente lo loro esecuzione in economia.
5. Tutti gli interventi di cui ai punto precedenti, per importi non superiori a € 40.000,00 , prescindono sempre dalla verifica della situazione di imprevedibilità.
6. Ai fini del presente regolamento si considerano imprevedibili tutti gli interventi derivanti da situazioni che non è possibile programmare e quelli che derivano da casualità e accidentalità. In pratica in tutti quei casi in cui si renda necessario intervenire, di volta in volta nel corso dell'anno, per risolvere situazioni che si siano presentate e che è possibile quantificare e definire con precisione solo nel momento in cui si esegue l'intervento.

Art. 6 - Acquisizione di beni e servizi in economia: designazione e limite di spesa

1. Possono effettuarsi in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, le spese relative ai seguenti servizi e forniture, nel limite della soglia di cui all'art. 28, comma 1), lett. b) del codice dei contratti pubblici, attualmente pari a € 200.000,00 ma come periodicamente aggiornato e rivisto dalle disposizioni legislative che ne fissano l'importo. In via esemplificativa e non esaustiva vengono riassunte le principali categorie d'intervento.
2. Acquisto di servizi e forniture:
 - a. servizi tecnici;
 - b. servizi di collaborazione per predisposizione capitolati e analisi offerte, nonché per verifica retributiva e contributiva relativa al personale delle ditte aggiudicatrici;
 - c. servizi di rilevazioni socio-economiche, studi, indagini, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
 - d. servizi di contabilità, adempimenti relativi alla tenuta e aggiornamento inventari, consulenza fiscale e tributaria;
 - e. controllo qualità;
 - f. spese per la certificazione aziendale;
 - g. servizi assicurativi, bancari e finanziari;
 - h. servizi legali e notarili;
 - i. servizi postali;
 - j. servizi di prevenzione e assistenza alla sicurezza dei lavoratori e medicina del lavoro, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008;
 - k. accertamenti sanitari nei confronti di personale in servizio;
 - l. spese per il funzionamento dei magazzini, dei laboratori, delle autorimesse, delle officine nonché per i relativi impianti ed attrezzature;
 - m. spese per il trasporto di persone e materiale vario; spedizioni, noli, imballaggi, facchinaggio, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
 - n. servizi relativi alla sicurezza, compresi servizi di sorveglianza, vigilanza, custodia di beni mobili e immobili;
 - o. servizi pubblicitari, compresa divulgazione di avvisi, bandi anche a mezzo stampa e acquisto dei relativi spazi e a mezzo di radio, Tv ed internet;
 - p. servizi di editoria, di stampa, grafica, eliocopie, tipografici, litografici, fotografici, aerofotogrammetria, scansioni, legatoria, planimetrie, fotocopie a colori, stampa off-set e digitale, fotolitografia, fotocomposizione, allestimento, legatoria, servizi di traduzione, copia, trascrizione;

- q. servizi informatici e affini, compreso assistenza e manutenzione di hardware e software, servizi telematici, di video conferenza, gestione e manutenzione siti web istituzionali;
- r. servizi di registrazione, trascrizione, catalogazione bibliografica e archivistica spese per la stampa e diffusione di documenti, bollettini speciali, buste, prospetti e stampati speciali; spese per l'editoria e la stampa, la realizzazione e la pubblicazione di diffusione, nonché la stampa di sussidi pedagogico-didattico;
- s. servizi di microfilmatura;
- t. riprese televisive, filmati e prodotti fotografici anche digitali e su supporto informatico;
- u. acquisto, noleggio, manutenzione, riparazione, lavaggio e revisione di autoveicoli e macchine operatrici;
- v. motoveicoli, autoveicoli, macchine operatrici, attrezzature per effettuare i servizi manutentivi degli automezzi e di pulizia di locali e aree esterne;
- w. combustibile da autotrazione e da riscaldamento;
- x. acquisto di mezzi e attrezzature per la mobilità (servo scale, pedane);
- y. noleggio, manutenzione e riparazione attrezzatura antincendio, acquisto estintori e servizio di revisione degli stessi, attrezzatura cimiteriale, pompe e erogatori d'acqua, ascensori, montacarichi, alza cancelli, caldaie, apparati e sistemi di video sorveglianza, tinteggiatura, opere di falegnameria;
- z. disinfezione, derattizzazione, disinquinamento, disinfezione delle infrastrutture e mezzi;
- aa. servizi di pulizia, igienizzazione e sanificazione locali e acquisto dei relativi materiali;
- bb. eliminazione scarichi e rifiuti;
- cc. smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e dei materiali inquinanti;
- dd. acquisto e noleggio servizi igienici mobili;
- ee. apparecchiature e materiali igienico-sanitari;
- ff. acquisto, noleggio e manutenzione di fotoriproduttori, fotostampatori, affrancatrici, timbri, attrezzature per tipografie e relativi materiali, materiali multimediali per laboratori, apparecchiature diverse audiovisive e il relativo materiale di consumo e pezzi di ricambio;
- gg. acquisto e rilegatura libri, cancelleria, stampati, modulistica, registri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, anche su supporto informatico e multimediale;
- hh. acquisti di sussidi didattici e servizi di tipo pedagogico;
- ii. abbonamenti periodici a banche dati e ad agenzie di informazione;
- jj. acquisto, noleggio e manutenzione di mobili, arredi, suppellettili, per uffici, strutture scolastiche, archivi, centri cottura, mense, apparecchi di illuminazione, attrezzature per riscaldamento, deumidificazione, sanificazione e climatizzazione dei locali, macchine per ufficio, computer, pc portatili, hardware e software e materiale di consumo per il sistema informativo, strumenti per la conservazione, riproduzione, diffusione di immagini, suoni, filmati, macchine fotografiche;
- kk. spese per acquisti, installazioni, manutenzioni, riparazioni, noleggi canoni e convenzioni di sistemi per le telecomunicazioni comprendenti apparati vari; impianti ed infrastrutture, apparati radio ricetrasmittenti; materiali ed attrezzature per le telecomunicazioni; impianti e sistemi di videoconferenza; centrali, apparecchi ed impianti telefonici ed elettronici, apparati ed impianti telefax, di messaggistica e di registrazione; sistemi apparecchiature ed impianti televisivi di registrazione, di ripresa, fonici, sonori e di allarme; noleggi impianti luce;
- ll. spese per l'organizzazione dei concorsi e per l'espletamento delle prove;
- mm. spese per la partecipazione e l'organizzazione, di conferenze, convegni, congressi, riunioni, mostre, cerimonie, manifestazioni e ricorrenze di interesse societario;
- nn. locazione per uso temporaneo di immobili, con attrezzature già installate o da installare, per l'espletamento di corsi e concorsi, per l'organizzazione di convegni,

- congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali educative, ludico/ricreative e scientifiche;
- oo. spese per la partecipazione e lo svolgimento di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale e di soggetti esterni;
 - pp. spese per informazione e propaganda di attività educative, ricreative, scientifiche e culturali;
 - qq. spese per il servizio di guide turistiche e didattiche e per la fruizione di manifestazioni culturali;
 - rr. coppe, trofei, medaglie, targhe, attrezzature varie e materiale di consumo da utilizzare in occasione di manifestazioni organizzate o promosse dalla società;
 - ss. servizi cimiteriali di tumulazione, esumazione, estumulazione;
 - tt. acquisto di dispositivi di protezione individuale;
 - uu. acquisto, confezione, riparazione, lavanderia e manutenzione di materiali di vestiario, materassi, telerie, tendaggi, materiali di merceria, equipaggiamento, armamento, tute, camici ed altri indumenti di lavoro;
 - vv. acquisto di prodotti per l'igiene personale, medicinali ed altri prodotti farmaceutici, alimenti per l'infanzia;
 - ww. sussidi per alunni in situazioni di difficoltà;
 - xx. servizi di ristorazione, compresi servizi di confezionamento e distribuzione pasti e altri generi di conforto per la gestione di mense scolastiche o per anziani, centri ricreativi;
 - yy. beni per locali destinati ai servizi scolastici, ricreativi, culturali, sociali e socio-assistenziale, attrezzature e utensili per le centri cottura, mense, refettori, materiali di consumo, derrate alimentari per centri cottura, mense e refettori, stoviglie;
 - zz. acquisto e manutenzione elettrodomestici, attrezzature da cucina e stoviglie;
 - aaa. acquisto di viveri e generi di conforto;
 - bbb. convenzioni con esercizi privati di ristorazione e buoni pasto;
 - ccc. spese per attività scolastica: acquisto, manutenzione e riparazione attrezzi, beni, arredi e materiale per attività scolastica, didattica e ludico/ricreativa;
 - ddd. attività ricreative estive, colonie pendolari e uscite didattiche, anche per gli utenti diversamente abili;
 - eee. servizio di restauro, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, segnaletica per uffici, scuole e strutture comunali, materiale elettorale in genere;
 - fff. manutenzione e riparazione impianti elettrici, di pubblica illuminazione, idrici, di riscaldamento e semaforici, acquisto di materiale elettrico e luminarie;
 - ggg. forniture di qualunque genere necessarie in casi di calamità naturali;
 - hhh. servizi per sgombero neve e misure antigelo;
 - iii. acquisto e manutenzione segnaletica stradale verticale, orizzontale e accessoria;
 - jjj. spese per interventi e servizi indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere al trasporto terrestre;
 - kkk. beni e servizi necessari per l'attuazione di ordinanze sindacali urgenti ed ordinanze per il rispetto di leggi e regolamenti in genere;
 - lll. acquisto fiori, piante, alberi, sementi, concimi, terriccio, attrezzi e altro materiale necessario per la cura ed il decoro delle aree a verde pubblico, del patrimonio arboreo, delle aiuole e delle fioriere;
 - mmm. spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'acquisto di apparecchiature e spese di relativo allaccio.
3. E' inoltre ammesso il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi nelle seguenti ipotesi:
- a. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la

- prestazione nel termine previsto nel contratto, senza pregiudizio dell'eventuale azione risarcitoria nei confronti del contraente inadempiente;
- b. necessità di completare prestazioni non previste da un contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c. prestazioni periodiche di forniture o servizi nella misura strettamente necessaria, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
 - d. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, nonché per il patrimonio storico, artistico, culturale.
4. È altresì facoltà della società di effettuare spese in economia per l'acquisizione di forniture e servizi in economia, non espressamente previsti nei precedenti comma 1, 2 e 3, purché si dimostri la coerenza, convenienza, conformità alle disposizioni normative vigenti e se ne autorizzi preventivamente lo loro esecuzione in economia.
 5. Per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a €. 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto, adeguatamente motivato e previo verifica di mercato a norma dell'art. 7 del presente regolamento.
 6. Tutti gli interventi di cui ai punto precedenti, per importi non superiori a € 40.000,00 , prescindono sempre dalla verifica della situazione di imprevedibilità.
 7. Ai fini del presente regolamento si considerano imprevedibili tutti gli interventi derivanti da situazioni che non è possibile programmare e quelli che derivano da casualità e accidentalità. In pratica in tutti quei casi in cui si renda necessario intervenire, di volta in volta nel corso dell'anno, per risolvere situazioni che si siano presentate e che è possibile quantificare e definire con precisione solo nel momento in cui si esegue l'intervento.

Art. 7 - Modalità affidamento dei contratti in economia mediante cottimo fiduciario

1. Il dirigente interessato o il responsabile da esso nominato, nel rispetto delle direttive e degli obiettivi fissati dalla Direzione della società, provvede direttamente a interpellare ditte di fiducia per lavori, forniture o servizi di competenza al fine di raccogliere le offerte dal sottoporre al legale rappresentante della società, ovvero al procuratore speciale in possesso dei necessari poteri. La raccolta di preventivi, al fine di valutare la congruità dei prezzi offerti dalle varie ditte, deve essere svolta interpellando un numero sufficiente di operatori secondo i sotto elencati limiti:
 - a. per spese di importo inferiore a € 5.000,00 mediante trattativa diretta anche con un solo fornitore;
 - b. per spese di importo compreso tra € 5.000,00 ed € 20.000,00 mediante trattativa preceduta da un indagine di mercato tra almeno due fornitori;
 - c. per spese di importo compreso tra € 20.000,00 ed € 40.000,00 mediante trattativa preceduta da un indagine di mercato tra almeno tre fornitori;
 - d. per i casi di cui alle lettere precedenti, il dirigente interessato predispone la determina di affidamento diretto al miglior offerente e la trasmette all'Ufficio Contratti che provvederà a sottoporla al legale rappresentante della società, ovvero al procuratore speciale in possesso dei necessari poteri, alla sua registrazione e a trasmetterne poi una copia della determina firmata al dirigente che ne ha fatto richiesta;
 - e. per spese di importo superiore a € 40.000,00 e fino ai limiti di legge (come ai richiamati artt. 4, 5 e 6 del presente Regolamento), l'affidamento avviene mediante cottimo fiduciario, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previo consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati mediante indagine di mercato a norma dell'art. 125 comma 8 del codice dei contratti pubblici. Il dirigente interessato predispone la determina a contrarre, completa dei necessari allegati, sottoponendola al legale rappresentante della società, ovvero al procuratore speciale in possesso dei necessari poteri, per l'autorizzazione;

- f. è consentita comunque la trattativa con una sola ditta nei casi di privativa dell'esecuzione del lavoro, della fornitura o del servizio, ovvero di comprovata urgenza e negli altri casi previsti dalla normativa vigente.
2. La procedura di scelta del contraente, per importi superiori a € 40.000,00 , deve essere preceduta dall'adozione della determina a contrattare, a firma del legale rappresentante della società, ovvero del procuratore speciale in possesso dei necessari poteri, a norma dell'art. 11 comma 2 del codice dei contratti pubblici. In caso di contratti relativi a lavori, il dirigente interessato dovrà allegare allo schema di determina a contrarre i seguenti documenti:
- apposita relazione tecnica con indicazione dei beni oggetto dell'intervento, tipologia dell'intervento ed indicazione dei lavori da eseguire, le ragioni che giustificano l'intervento e il ricorso al cottimo;
 - preventivo dei lavori da eseguire;
 - eventuali elaborati tecnico-progettuali ritenuti necessari e sufficienti in relazione a quanto previsto dal codice dei contratti e relativo regolamento di attuazione in relazione ai diversi livelli di progettazione.
3. Il legale rappresentante della società, ovvero il procuratore speciale in possesso dei necessari poteri, con propria determinazione, procede quindi ad affidamento diretto ovvero ad autorizzare l'avvio della procedura per la scelta del contraente secondo i casi.
4. Per tutti gli affidamenti in economia deve essere acquisito preventivamente il codice identificativo della gara (CIG) tramite il sito internet dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Per affidamenti di lavori, servizi, forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 può essere attuata la procedura semplificata dello "smartCIG", da richiedersi contestualmente alla redazione della determina di affidamento diretto sulla quale deve essere riportato. Per importi superiori a € 200.000,00 il CIG ordinario deve essere richiesto successivamente alla firma della determina a contrarre e va indicato sulle lettere di invito, nella determina di affidamento e sul contratto. La richiesta di CIG e smartCIG è di norma a cura dell'Ufficio Contratti.
5. Nella procedura di scelta del contraente, relativamente alle procedure di cottimo fiduciario di importo superiore a € 40.000,00, può seguirsi sia il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari o a corpo, che quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base di criteri che di volta in volta verranno indicati e che saranno riportati sulle lettere di invito con le relative modalità di calcolo del punteggio rif. art. 83 comma 1 D.Lgs 163/2006 e art. 266 commi 4-5-6 e 7 D.P.R. 05.10.2010, n. 207 . Non è applicabile il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale prevista in termini discrezionali dall'art. 122, comma 9) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in rapporto alla natura prevalentemente fiduciaria della gara informale con le ditte interpellate.
6. In caso di ricorso al cottimo fiduciario con invito di almeno 5 operatori, di cui al comma 1 lettera e, agli operatori selezionati è inviata lettera d'invito, anche con modalità telematiche, contenente ogni elemento utile o ritenuto necessario per definire la prestazione da fornire e, di norma le seguenti informazioni:
- l'oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche eventualmente descritte nel capitolato tecnico, l'importo massimo previsto;
 - modalità e termine di ricezione delle offerte;
 - le garanzie eventualmente richieste;
 - il criterio di scelta del contraente ed il sistema di aggiudicazione; nel caso del ricorso al sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione con i relativi pesi ponderali;
 - le modalità, i tempi dell'esecuzione, le eventuali penali per i ritardi;
 - l'obbligo dell'offerente del rispetto delle norme in materia di sicurezza, tutela dei lavoratori, rispetto delle norme in materia di assicurazione, assistenza dei lavori, rispetto dei CCNL e della tracciabilità dei pagamenti; i requisiti soggettivi richiesti

per l'affidamento e la richiesta all'offerente di rendere apposita dichiarazione sul possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

7. In nessun caso potranno essere previsti, nelle lettere di invito o nelle offerte approvate in affidamento diretto, anticipi dei pagamenti, a norma Legge n. 140 del 28 maggio 1997 art. 5 comma 1.
8. Gli atti inerenti le singole procedure rimangono depositati presso gli uffici del dirigente interessato.

Art. 8 - Modalità di esecuzione delle spese in amministrazione diretta

1. Per l'esecuzione delle spese in economia con il sistema della amministrazione diretta viene osservata la seguente procedura:
 - a. il dirigente interessato o il responsabile da esso individuato, provvede direttamente all'effettuazione dei lavori, forniture e servizi in amministrazione diretta nel rispetto delle direttive e degli obiettivi fissati dalla direzione della Società;
 - b. per quanto concerne l'esecuzione dei lavori e dei servizi in economia diretta, il dirigente interessato utilizza il personale già in servizio presso la società o quello eventualmente assunto in via straordinaria o con altre forme di subordinazione ammesse dalla legge, impiegando materiali e mezzi di proprietà, in uso o acquistati dalla società stessa;
 - c. per quanto concerne gli acquisiti in economia necessari all'esecuzione di lavori e servizi in amministrazione diretta il dirigente interessato o il responsabile da esso nominato dispone gli stessi nel rispetto dell'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 9 - Modalità di esecuzione delle spese con il sistema misto

1. Per le modalità di effettuazione delle spese in economica con il "sistema misto" di cui all'art. 2, comma 1) lettera c) del presente Regolamento, si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nei precedenti artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del presente Regolamento per le norme di rispettiva competenza e per quanto non qui previsto al codice dei contratti pubblici e al suo regolamento di esecuzione.

Art. 10 - Procedura per l'acquisizione di servizi tecnici attinenti l'ingegneria in economia

1. I servizi tecnici, di importo inferiore a € 40.000,00 , in caso di accertata carenza di organico del personale tecnico, possono essere affidati in economia, mediante affidamento diretto disposto dal legale rappresentante della società, ovvero dal procuratore speciale in possesso dei necessari poteri, su indicazione del dirigente interessato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2, e 125, comma 11, del Codice e dell'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 e nel rispetto degli ambiti applicativi delineati dal comma 10, ultimo periodo, dell'articolo 125 del Codice.
2. Il contraente, scelto con il criterio della rotazione e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, dovrà possedere tutti i requisiti richiesti dalla specifica normativa di settore per il tipo di servizio tecnico affidato.
3. Il contratto dovrà essere stipulato per scrittura privata ed uniformarsi, quanto al suo contenuto, alla normativa specifica di settore (es. laddove richiesto, dovrà prevedere apposite penali per il tardivo adempimento degli obblighi contrattuali, idonea copertura assicurativa ecc.).
4. Ai fini del presente articolo, le prestazioni di cui agli articoli 90 e seguenti del codice dei contratti e art. 252 del regolamento di esecuzione n. 207/2010, quali la progettazione, la direzione lavori e le connesse attività tecnico-amministrative, ivi compresi gli incarichi di collaudo, validazione dei progetti e attività di supporto al dirigente interessato, sono denominati servizi tecnici.
5. Gli incarichi fino a € 100.000,00 possono essere affidati a cura del legale rappresentante della società, ovvero del procuratore speciale in possesso dei necessari poteri, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e

secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6 del codice dei contratti; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

6. Negli avvisi ovvero negli inviti relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee, vengono definiti i criteri di selezione.
7. I tempi di pubblicazione dell'avviso pubblico di selezione saranno convenzionalmente pari o superiori a 20 giorni continuativi. Considerata la insindacabilità del concetto, nei casi di "urgenza" o in quelli di impellenza degli adempimenti tecnico-amministrativi, adeguatamente circostanziati, la pubblicazione può essere ridotta a 7 giorni continuativi.
8. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda al capo IV del D.lgs. n. 163/2006, alla parte III del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.

Art. 11 - Contabilizzazione dei lavori, servizi e forniture in economia

1. I servizi e le forniture acquisiti in economia sono contabilizzati a cura del dirigente interessato o del responsabile da esso nominato:
 - a. se in amministrazione diretta con verifica delle bolle, fatture, liste giornalieri o documenti analoghi;
 - b. se mediante cottimo fiduciario avverrà mediante criteri e modalità dettagliate in specifici capitolati, ovvero, in subordine, mediante quanto previsto dagli artt. da 203 a 210 del D.P.R. n. 207/2010;
 - c. per servizi periodici che si ripetono uguali nel tempo e per i quali è prevista una fatturazione periodica, la contabilizzazione potrà avvenire in modo semplificato mediante apposizione del visto del dirigente interessato sulle fatture di spesa;
 - d. nel caso di forniture la contabilizzazione potrà avvenire in modo semplificato mediante redazione di bolle di consegna e fatture fiscali vistate dal dirigente interessato.
2. La contabilizzazione dei lavori in economia avviene secondo le indicazioni contenute nell'art. 203 del regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici, ovvero:
 - a. L'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato:
 - se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad appalto;
 - se in amministrazione diretta, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste.Le firme dell'esecutore per quietanza possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio separato.
 - b. L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:
 - le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;
 - le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.
3. Nel caso di lavori affidati in amministrazione diretta di importo non superiore ad € 20.000,00 e di lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore ad € 40.000,00, si può applicare la contabilità semplificata di cui all'art. 210 del regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici ovvero mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti.
4. Per la rendicontazione finale dei lavori si applica l'art. 208 del regolamento di esecuzione del codice dei contratti; ai sensi del medesimo articolo, per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di regolare esecuzione.

5. Per i lavori contabilizzati ai sensi del precedente comma 4, in applicazione dell'art. 210 del regolamento di esecuzione del codice dei contratti, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto da parte del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

Art. 12 - Casi di urgenza e di somma urgenza

1. Nel caso di lavori di urgenza si dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 175 del D.P.R. n. 207/2010. In particolare l'urgenza dei lavori dovrà risultare da apposito verbale in cui siano indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo. Il verbale è compilato dal dirigente competente o da un tecnico all'uopo incaricato e deve essere trasmesso alla direzione della società per la preventiva copertura finanziaria della spesa e per l'autorizzazione dei lavori.
2. In circostanze di somma urgenza ed emergenza, di cui all'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il tecnico che per primo si è recato sul luogo predisporrà un verbale di somma urgenza che constati la situazione, evidenziandone il grado di pericolosità della stessa ed indicherà le caratteristiche e le modalità di intervento.
3. Il dirigente competente, ovvero, in subordine, lo stesso tecnico che ha redatto il verbale di somma urgenza, attribuirà a trattativa diretta e senza indugio ad un'impresa di fiducia in grado di intervenire con la massima urgenza e tempestività, l'esecuzione dei lavori necessari entro il limite di € 20.000,00 o comunque entro l'importo indispensabile per rimuovere lo stato del pregiudizio della pubblica incolumità, avviando nel frattempo le procedure di affidamento di eventuali opere di completamento nel rispetto delle norme indicate dal presente Regolamento.
4. A norma dell'art. 176, comma 3) del D.P.R. n. 207/2010, il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procederà con il metodo previsto dall'art. 163, comma 5) della stessa norma.
5. I lavori di cui al comma 2 del presente articolo potranno essere direttamente ordinati dal dirigente competente o dal tecnico verbalizzante senza la preventiva determina autorizzativa a firma del legale rappresentante della società, ovvero del procuratore speciale in possesso dei necessari poteri. Il dirigente interessato provvederà alla predisposizione di un'apposita determina che approva l'intervento regolarizzando l'ordinazione fatta a terzi nel termine di 15 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto predetto termine, sottoponendola alla firma del legale rappresentante della società, ovvero del procuratore speciale in possesso dei necessari poteri, per l'approvazione dei lavori e la copertura della spesa.
6. Qualora i lavori intrapresi non ottengano l'approvazione, saranno approvate e liquidate le sole spese relative ai lavori eseguiti sino alla data di comunicazione del diniego che dovrà tassativamente sospendere ogni ulteriore lavorazione.

Art. 13 - Contratti di cottimo

1. L'esecuzione delle forniture, dei servizi e dei lavori in economia non può avvenire prima della stipulazione del contratto di cottimo, fatto salvo il caso di cui al precedente art. 12 comma 2 e 3 e il caso della consegna anticipata nelle more della stipula del contratto, da concordare con la direzione aziendale.
2. La stipula dei contratti di cottimo fiduciario, per lavori, servizi e forniture di cui al presente Regolamento, qualora l'importo contrattuale sia inferiore ad € 5.000,00 (cinquemila euro), sono disposti a mezzo di buoni d'ordine firmati dal dirigente competente e si intendono conclusi all'atto dell'accettazione dei buoni stessi da parte di terzi contraenti che dovranno congiuntamente dichiarare il rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13.8.2010 n.136, pena la revoca dell'aggiudicazione stessa.
3. La stipula dei contratti di cottimo fiduciario, per lavori, servizi e forniture di cui al presente Regolamento, qualora l'importo contrattuale sia superiore ad € 5.000,00 (cinquemila euro) ed inferiore a € 40.000,00 (quarantamila euro), IVA esclusa, avviene mediante sottoscrizione della determina di aggiudicazione definitiva e di ogni allegato tecnico e previa

ricezione di apposita dichiarazione, a cura dell'appaltatore, circa il rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13.8.2010 n.136. Nel caso di specie il dirigente interessato, previa verifica di tutti gli adempimenti sopra indicati, ricevuta copia della determina di affidamento a firma del legale rappresentante della società, ovvero del procuratore speciale in possesso dei necessari poteri, potrà procedere direttamente con l'emissione dell'ordinativo o con la consegna dei lavori.

4. Per i cottimi di lavori, servizi, forniture di importo superiore a € 40.000,00, i dirigenti dei servizi interessati trasmetteranno all'ufficio contratti copia del verbale di gara, della lettera di invito e degli allegati tecnici affinché l'Ufficio Contratti possa essere predisporre la determina di aggiudicazione definitiva e il contratto di cottimo, previa verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara e la raccolta degli altri documenti previsti dalla legge (DURC, garanzia definitiva, dichiarazione conto corrente dedicato, ecc). L'Ufficio Contratti provvederà a sua volta a ritrasmettere al dirigente interessato copia del contratto di appalto sottoscritto dalla controparte.
5. Per i cottimi di lavori, servizi, forniture di importo superiore a € 40.000,00 l'Ufficio Contratti curerà la post informazione mediante pubblicazione all'Albo Aziendale e sul sito della società degli esiti di gara e informando i partecipanti alla gara sull'esito della procedura.

Art. 14 - Contenuti del contratto

1. Nel contratto di cottimo saranno indicati:
 - a. la prestazione del contratto ovvero l'oggetto del cottimo;
 - b. i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo di quello a corpo;
 - c. le condizioni e le modalità di esecuzione;
 - d. i termini per l'espletamento delle prestazioni;
 - e. le modalità di pagamento;
 - f. le penalità per il ritardo e per il verificarsi di altre condizioni ritenute lesive per l'amministrazione comunale;
 - g. la facoltà che si riserva la società, in caso di inadempimento del cottimista, di provvedere d'ufficio alla risoluzione in danno del contratto mediante semplice denuncia, a seguito di contraddittorio, ai sensi delle disposizioni in materia di appalti pubblici;
 - h. gli estremi della cauzione definitiva presentata ovvero l'indicazione del suo esposto esonerato;
 - i. l'indicazione di eventuali forme di garanzia in rapporto alla specificità delle somministrazioni o dei lavori da eseguire;
 - j. l'obbligo del cottimista di uniformarsi a sua cura e spese e sotto la sua totale responsabilità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione ed alle disposizioni vigenti in materia di lavoro delle donne dei fanciulli e sulla osservanza dei contratti collettivi nazionali e locali di lavoro;
 - k. l'obbligo del cottimista di assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13.8.2010 n.136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto con espressa indicazione, qualora l'appaltatore risulti inadempiente, della decadenza del contratto, risolto in diritto ai sensi del comma 8, art.3 legge 136/2010;
 - l. l'obbligo del rispetto del piano di sicurezza o dei suoi elaborati sostitutivi.

Art. 15 - Garanzie

1. Per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia di importo inferiore ad € 40.000,00 di norma si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria. Il dirigente preposto può, a suo insindacabile giudizio, richiederne l'emissione. L'eventuale obbligo della sua emissione dovrà essere indicato nella lettera di invito. Per l'affidamento di lavori,

forniture e servizi in economia di importo superiore ad € 40.000,00 le ditte invitate sono tenute a prestare la garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria, quando prevista, dovrà essere pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito e contenere le clausole previste dall'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

2. Le ditte esecutrici del cottimo sono tenute a presentare garanzia definitiva, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, pari al 10% dell'importo netto dei lavori o superiore secondo quanto indicato dall'art. 113 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
3. Qualora l'importo del contratto sia uguale o inferiore ad € 40.000,00 ,in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare oppure qualora il corrispettivo avvenga in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento senza corresponsione di acconti, il dirigente interessato può prevedere l'esonero dalla cauzione definitiva; in caso di interpello plurimo, tale esenzione andrà precisata nella richiesta di presentazione dei preventivi-offerta.
4. L'appaltatore è tenuto a presentare polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività e RCT dell'impresa avente un massimale minimo di € 500,000,00. Il dirigente preposto può comunque introdurre, a suo insindacabile giudizio, in rapporto alla natura ed alle peculiarità specifiche della prestazione un massimale superiore; in tal caso l'indicazione della copertura minima obbligatoria dovrà essere indicata già in sede di invito delle ditte.

Art. 16 - Subappalto

1. Nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture non preceduto da espletamento di gara informale non è ammesso, il ricorso al subappalto salvo la presenza di lavorazioni o prestazioni accessorie e/o di alta specializzazione per le quali è consentito con le modalità di cui all'Articolo 118 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163.
2. Ai fini del subappalto, la lettera d'invito indica le prestazioni principali e quelle accessorie, il subappalto sarà autorizzato solo per le opere accessorie nei limiti previsti per contratti simili affidati con procedure aperte o ristrette

Art. 17 - Variazioni per maggiori spese in economia

1. La spesa complessiva per gli interventi dovrà equivalere con l'importo autorizzato e regolarmente impegnato.
2. Ove durante l'esecuzione delle spese in economia si riconosca insufficiente la somma risultante dal preventivo di spesa, il dirigente preposto dovrà presentare una perizia suppletiva per conseguire l'autorizzazione ad impegnare l'eccedenza di spesa, con determina a firma del legale rappresentante della società, ovvero del procuratore speciale in possesso dei necessari poteri. L'affidamento di tali spese dovrà avvenire nel rispetto del norme indicate nel presente Regolamento.
3. La spesa complessiva finale, ai sensi dell'art. 177 del D.P.R. n. 207/2010 non potrà tuttavia superare la spesa prevista in origine incrementata del 100% e comunque in nessun caso potrà superare complessivamente l'importo previsto dagli artt. 5, 6 e 10 del presente Regolamento per quella specifica tipologia contrattuale.
4. Quando nel corso dei lavori, dei servizi o delle forniture in economia risultino necessarie prestazioni non previste, i nuovi prezzi vengono concordati assumendo come riferimento i prezzi di prestazioni analoghe previsti nel contratto/progetto e, ove non risulti possibile, ricavandoli da nuove analisi. Tali nuovi prezzi sono approvati con determina a firma del legale rappresentante della società, ovvero del procuratore speciale in possesso dei necessari poteri, che autorizza contestualmente l'eventuale maggiore spesa.

Art. 18 - Penali

1. In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata all'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nel contratto o nella lettera od atto di ordinazione delle spese in economia.

2. L'importo della penale giornaliera, in relazione all'importanza e all'entità del lavoro, è determinato nel contratto dal dirigente preposto, di norma nei limiti previsti per i contratti d'appalto dall'art. 145 del D.P.R. n. 207/2010. In casi particolari e motivati potranno essere previste penali di maggiore entità.
3. Il ritardo nell'espletamento del servizio, fornitura o lavori in economia, oltre un mese dal termine previsto e per cause ingiustificate, deve ritenersi sempre come un grave ritardo e come tale costituire titolo per la risoluzione del contratto per "grave inadempimento".
4. Il dirigente potrà inserire nei contratti di cottimo tutte quelle penali che ritiene opportune in rapporto alla natura, alla specificità ed all'urgenza dei lavori a maggiore salvaguardia degli interessi a società.

Art. 19 - Normativa antimafia e D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità contributiva)

1. Ai rapporti disciplinati dal presente Regolamento si applicano tutte le disposizioni in materia antimafia di cui alla normativa vigente.
2. L'impresa cottimista è tenuta a fornire alla società tutti i dati necessari per la richiesta del Documento Unico di regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e a garantire che lo stesso sia emesso dagli organi competenti con esito positivo in occasione dei seguenti stadi del procedimento di esecuzione delle opere oggetto dei lavori:
 - a. dopo l'affidamento e prima della stipula del contratto di cottimo;
 - b. prima dell'erogazione di ogni pagamento di ciascun stato di avanzamento dei lavori o saldo finale qualora sia scaduto il D.U.R.C. precedentemente raccolto.
3. L'inosservanza da parte dell'impresa cottimista delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione previdenziale e di rispetto dei termini contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze, costituisce un grave inadempimento del contratto di cottimo e, pertanto, qualora emergessero irregolarità ed inadempimenti in relazione agli obblighi sopra indicati e non venissero sanate, tale fatto determina giusta causa per la risoluzione del contratto di cottimo.
4. In particolare si individuano i seguenti casi di irregolarità accertata e conseguenti sanzioni:
 - a. posizione di non regolarità emersa a carico del cottimista riferita al momento dell'affidamento e prima della stipula del contratto: si procederà alla revoca dell'aggiudicazione;
 - b. situazione di non correttezza contributiva del cottimista che si determinino nel corso dell'esecuzione del contratto: si procederà alla sospensione dei pagamenti fino a quando non sarà accertata l'avvenuta regolarizzazione fatta salva la facoltà di risolvere il contratto in caso di reiterati o perduranti inadempimenti.

Art. 20 - Piani di sicurezza

1. Per i lavori da eseguire in economia, sia per cottimi fiduciari sia in economia diretta, dovrà essere rispettato, se ed in quanto pertinente rispetto alla natura ed all'entità dei lavori, il D.lgs. 12 aprile 2008, n. 81. Il piano di sicurezza, redatto dalla società o da esperti esterni all'uopo incaricati, dovrà essere in conformità con le norme che regolano la materia in rapporto alla specificità dell'intervento.
2. Nei casi in cui, a norma di legge, non trovi applicazione l'obbligo di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento, verranno applicate le misure sostitutive previste dalla normativa vigente in materia di salvaguardia dell'incolumità delle maestranze e dei terzi (piano sostitutivo della sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
3. Nel caso vi sia rischio di interferenze in sede di esecuzione del contratto, il dirigente interessato deve redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e determinare il costo delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tale rischio.

Art. 21 - Commissione di gara

1. Nel caso di aggiudicazione con il sistema del prezzo più basso procede direttamente il dirigente interessato, con la sola assistenza di due dipendenti della società, con funzione di testimoni, la cui identificazione deve essere indicata nella determina a contrarre.
2. Nel caso di aggiudicazione con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il dirigente interessato procederà assistito da apposita commissione composta da dipendenti della società di accertata capacità e competenza in relazione all'oggetto dell'appalto. In caso di accertata carenza di idoneo personale si potrà provvedere alla nomina di commissari esterni. La commissione è nominata con disposizione del legale rappresentante della società, ovvero del procuratore speciale in possesso dei necessari poteri, scaduto il termine di presentazione delle offerte.

Art. 22 – Rinvio

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali che dispongano con efficacia generale in modo diverso da quanto previsto nel regolamento medesimo.
2. In tali casi, in attesa di aggiornamento formale del regolamento si applica la normativa sovraordinata. In particolare si applicano automaticamente le variazioni normative alle procedure ed ai limiti di importo stabiliti dal codice dei contratti pubblici.

Art. 23 - Entrata in vigore, abrogazioni, pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno di acquisita esecutività della delibera consiliare di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento in vigore in materia di acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori ed ogni altra disposizione regolamentare nella medesima materia, incompatibile con il regolamento medesimo.
3. Copia del presente regolamento viene affissa all'Albo Aziendale e pubblicata sul sito web aziendale.